



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

VISTO l'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato al finanziamento di iniziative per la informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, al fine di facilitarne la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo;

VISTO l'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone: a) che il fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è destinato al finanziamento delle iniziative finalizzate alla gestione e all'implementazione del portale «Normattiva» volto a facilitare la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini della normativa vigente, nonché a fornire strumenti per l'attività di riordino normativo; b) che il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività relative al portale, anche al fine di favorire la convergenza delle banche dati regionali, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati e previo parere della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome; c) che il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura la gestione e il coordinamento operativo delle attività; d) che la banca dati del portale è alimentata direttamente dai testi degli atti normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le relative attività sono svolte, su base convenzionale, dal medesimo soggetto preposto alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale; e) che per le finalità di cui al medesimo comma, il fondo è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014, di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 18 settembre 2015, recante la disciplina del programma, delle forme organizzative e delle modalità di funzionamento delle attività relative al portale «Normattiva», in attuazione dell'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2010, Registro n. 19, foglio n. 235 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2010 n. 286;

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2015, recante “bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2016”, che assegna sul capitolo n. 119 “Fondo per l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente” la somma di euro 901.833,00;
- VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29 febbraio 2016, con il quale è stata disposta la variazione in aumento dello stanziamento del capitolo n. 119 “Fondo per l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente”, per l’anno 2016, mediante prelevamento dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015, per un importo complessivo di euro 1.295.053,00;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2015, con il quale il Dott. Paolo Aquilanti, Consigliere parlamentare del Senato della Repubblica, è stato nominato Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2014, con il quale all’Avv. Antonella Manzione è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 aprile 2015, vistato dall’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2015, con il quale è stato disposto che le risorse esistenti sul capitolo 119 “Fondo per l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente” e sul capitolo 182 “Fondo per il completamento e lo sviluppo del progetto X-Leges”, iscritti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Centro di Responsabilità 1 – Segretariato generale per l’anno finanziario 2015, e per gli esercizi finanziari successivi, salvo revoca espressa, nonché i maggiori stanziamenti che saranno determinati sui predetti capitoli a seguito di provvedimenti amministrativi e/o normativi, sono assegnate in gestione – unitamente ai relativi poteri di spesa – al Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, avv. Antonella Manzione;
- CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell’articolo 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2015, le attività per la gestione, l’implementazione della banca dati e lo sviluppo del portale “Normattiva” sono svolte sulla base di una o più convenzioni stipulate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
- VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi in data 28 aprile 2016, con il quale è stata conferita al Cons. Amedeo Ciabò, Coordinatore dell’Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità della regolazione, la delega alla stipula delle convenzioni tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ai sensi e per gli effetti di cui ai citati articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2015;

VISTE le intese dei Segretari generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sullo schema di predetta convenzione, pervenute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2015;

VISTA la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., approvata dal Comitato di gestione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2015, e stipulata in data 8 agosto 2016, ai sensi e per gli effetti di cui ai citati articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2015

DECRETA

E' approvata la convenzione stipulata in data 8 agosto 2016 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi -in persona del Cons. Amedeo Ciabò, Coordinatore dell'Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità della regolazione- e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. -in persona dell'Ing. Maurizio Quattrociochi, Direttore della Direzione Sistemi Informativi e Soluzioni Integrate, in virtù di procura speciale per notaio Casalino rilasciata in Roma in data 1° Agosto 2016 Rep 43372, Racc. 20103, registrata in Roma in data 1°agosto 2016 al n.22670- con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri si obbliga a corrispondere all'IPZS la somma di euro **843.000,00** (euro **1.028.460,00** con IVA al 22%) per il rimborso dei costi occorrenti per la gestione del portale "Normattiva", riferito all'intera durata del rapporto disciplinato dalla convenzione medesima, fissata in un triennio decorrente dalla data della stipulazione.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile.

Roma, 10 AGO. 2016

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO


(Avv. Antonella Manzione)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

REGISTRATO AL CONTO IMPEGNI N. 8223
CAPITOLO 119/30 ANNO FIN. 2016
Roma, 12/8/16

IL REVISORE

IL DIRIGENTE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

REGISTRATO AL CONTO IMPEGNI N. 8226
CAPITOLO 119/1 ANNO FIN. 2016-2017-2018

Roma,

IL REVISORE

IL DIRIGENTE



CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERNI
Reg.ne - Prev. n. 2550

16 SET 2016

MAGISTRATO




Presidenza del Consiglio dei Ministri Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PORTALE NORMATIVA

Convenzione per la gestione del portale “Normattiva”

tra

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, di seguito PCM, in persona del Cons. Amedeo Ciabò, Coordinatore dell’Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità della regolazione, in virtù di delega conferita dal Capo del Dipartimento con decreto in data 28 aprile 2016, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

e

l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., di seguito IPZS, con unico socio, in persona dell’Ing. Maurizio Quattrococchi, Direttore della Direzione Sistemi Informativi e Soluzioni Integrate, in virtù di procura speciale per notaio Casalino rilasciata in Roma in data 1° Agosto 2016 Rep 43372, Racc. 20103, registrata in Roma in data 1° agosto 2016 al n.22670.

Premesso:

- a) che l’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato al finanziamento di iniziative per la informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, al fine di facilitarne la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l’attività di riordino normativo;
- b) che in attuazione del citato articolo 107 della legge n. 388 del 2000, la PCM ha stipulato apposito accordo con l’IPZS in data 8 ottobre 2009 e un successivo accordo modificativo del precedente, stipulato in data 8 marzo 2013, per la realizzazione, in collaborazione con la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, di una banca dati, ad accesso pubblico e gratuito, degli atti normativi numerati emanati dallo Stato, in versione multivigente, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*;
- c) che ai sensi dell’articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il fondo di cui all’articolo 107 della legge n. 388 del 2000 è destinato al finanziamento di iniziative finalizzate alla gestione del portale “Normattiva” e la banca dati è alimentata direttamente dai testi degli atti normativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e le relative attività sono svolte, su base convenzionale, dal soggetto preposto alla stampa e alla gestione, anche con strumenti telematici, della *Gazzetta Ufficiale*;
- d) che la previsione del finanziamento costante ai sensi del predetto articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è in relazione alla continuità gestionale del portale “Normattiva” delineata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2015;
- e) che ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 13 luglio 1966, n. 559, come modificato dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, l’IPZS è il soggetto che provvede alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della *Gazzetta Ufficiale* e della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana;
- f) che ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, l’IPZS ha, inoltre, il compito di assicurare l’immediata diffusione nell’intero territorio nazionale della *Gazzetta Ufficiale*;
- g) che il suindicato accordo stipulato tra la PCM e l’IPZS in data 8 ottobre 2009, come modificato dall’accordo stipulato in data 8 marzo 2013, aveva una durata prevista sino all’8 ottobre 2014 e che, nel rispetto del principio di continuità del servizio di utilità collettiva in

- riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il servizio stesso è assicurato sino alla data di stipulazione della presente convenzione;
- h) che in data 4 settembre 2015 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2015, recante la disciplina del programma, delle forme organizzative e delle modalità di funzionamento delle attività relative al portale "Normattiva", in attuazione dell'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Preso atto:

- a) della nota PCM in data 30 gennaio 2015, in relazione a quanto comunicato da IPZS a seguito della nota PCM in data 23 settembre 2014, con le precisazioni in ordine all'offerta tecnico-economica riguardo alla gestione ordinaria del portale per la continuità della relativa funzionalità, da definirsi con convenzione ai sensi dall'articolo 1, comma 310, della legge n. 147 del 2013, per la quale sono stati richiesti, nei lavori istruttori seguiti dalla PCM in collaborazione con i competenti uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, elementi necessari per la specificazione dell'offerta stessa ai fini del servizio richiesto a norma di legge;
- b) del servizio svolto in continuità a partire dal 9 ottobre 2014;
- c) della presentazione dell'offerta tecnico-economica da parte dell'IPZS, con nota del 3 marzo 2015, prot. n. 93/AD2015, riferita all'espletamento delle attività indicate alla precedente lettera b), integrata formalmente con nota in data 2 aprile 2015, prot. n. 20738, e della valutazione di congruità da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale – AgID del 3 giugno 2015, prot. n. 4981.

Considerato:

- a) che nel corso dei lavori di definizione del nuovo assetto ordinamentale imposto dall'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, realizzatosi con l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2015, il Sottocomitato costituito ai sensi del citato Accordo dell'8 ottobre 2009, composto dai rappresentanti della PCM, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ha continuato ad operare per assicurare la continuità nella gestione operativa del portale *Normattiva*;
- b) che in data 17 luglio 2015, il citato Sottocomitato si è espresso favorevolmente su una bozza di convenzione per la regolazione del rapporto tra la PCM e l'IPZS, rinviando ad apposite intese tecniche tra IPZS e AgID l'elaborazione dei livelli di servizio, definite dai due organismi in data 9 ottobre 2015;
- c) che il Comitato di gestione di cui al DPCM 4 settembre 2015 si è costituito in data 19 gennaio 2016, deliberando in pari data l'approvazione della bozza di convenzione già elaborata dal preesistente organismo;
- d) che sulla bozza della citata convenzione si è perfezionata, in data 23 febbraio 2016, l'intesa tra la PCM e i Segretari generali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2015;
- e) che il Comitato di gestione ha effettuato ulteriori due riunioni, rispettivamente in data 29 febbraio 2016 e 16 marzo 2016, per rivedere i principali temi del programma di sviluppo e di implementazione del portale;
- f) che il Comitato di gestione, a seguito dei rilievi formulati dall'Ufficio di controllo della Corte dei conti sull'atto di cui alla lettera d), ha effettuato due ulteriori riunioni, rispettivamente in data 20 luglio 2016 e 25 luglio 2016, nella seconda delle quali è stata

deliberata la presente convenzione, che lascia inalterate le previsioni inerenti agli obblighi delle parti, già approvate dalle componenti istituzionali nelle forme predette;

- g) che, nel contempo, l'IPZS ha assicurato la continuità gestionale del portale, erogando il servizio in conformità al dettato dell'articolo 1, comma 310, della legge n. 147 del 2013, laddove dispone che "la banca dati del portale è alimentata direttamente dai testi degli atti normativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*", da cui emerge la volontà del legislatore di non interrompere un servizio di utilità collettiva;
- h) che il Comitato di gestione ha concordato che si provveda con separato atto alla regolazione dei rapporti con l'IPZS in relazione alle attività effettuate *ope legis* fino alla data di decorrenza della presente convenzione, in conformità al dettato dell'articolo 1, comma 310, della richiamata legge n. 147 del 2013;

Visto il resoconto della riunione, tenutasi in data 25 luglio 2016, nel corso della quale il Comitato di gestione ha proceduto all'approvazione della presente convenzione;

Viste le intese dei Segretari generali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2015, pervenute in data 3 agosto 2016;

si conviene e si stipula quanto segue

1. Oggetto

- 1. Le Parti contraenti si impegnano nella reciproca collaborazione per la continuità gestionale del portale "Normattiva", ai sensi della normativa richiamata in premessa, garantendo:
 - a) l'alimentazione corrente della banca dati con i contenuti degli atti normativi numerati statali originati dalla *Gazzetta Ufficiale* Telematica Certificata e aggiornati in "multivigenza" con le modifiche apportate anche da atti normativi non numerati;
 - b) l'erogazione del servizio – con accesso libero e gratuito – e la gestione del portale Normattiva (www.normattiva.it), comprensivo di funzionalità avanzate di ricerca.

2. Obbligazioni e diritti delle parti

- 1. Le Parti si impegnano a collaborare per la elaborazione del programma "Normattiva", da definire nei limiti delle risorse allo scopo disponibili nel periodo temporale di riferimento del programma, redatto in base a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2015, procedendo all'adozione di specifiche convenzioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i progetti di sviluppo del portale rientranti nel programma.
- 2. L'IPZS si obbliga a gestire in via ordinaria il portale "Normattiva" provvedendo:
 - a) all'alimentazione corrente della banca dati con i contenuti degli atti normativi numerati statali originati dalla *Gazzetta Ufficiale* Telematica Certificata;
 - b) al costante aggiornamento in "multivigenza" della banca dati con gli atti normativi correnti, anche non numerati.

3. L'IPZS provvede all'espletamento delle attività di cui al comma 2 secondo le specifiche tecniche e nel rispetto dei livelli di prestazione dei servizi tecnici, come riportati nell'allegato tecnico costituente parte integrante della presente convenzione e modificabili con convenzione tra le Parti, ai sensi dall'articolo 1, comma 310, della legge n. 147 del 2013.
4. L'IPZS si obbliga a rendere disponibile *online* la versione XML dei provvedimenti ottenuti in risposta ad una ricerca, secondo lo *standard* di cui alle circolari AIPA/CR/n. 35/2001, AIPA/CR/n. 40/2002 e successive modificazioni, relativamente alla struttura dei provvedimenti e ai riferimenti normativi eventualmente presenti nei provvedimenti stessi.
5. La PCM provvede al monitoraggio delle attività e alla verifica dei livelli di prestazione dei servizi di cui al comma 3 avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2015.
6. L'IPZS si obbliga a consuntivare i livelli di prestazione dei servizi di cui al comma 3 in un "Rapporto di riepilogo" che provvede a trasmettere trimestralmente alla PCM e all'Agenzia per l'Italia digitale entro trenta giorni dalla conclusione del trimestre di riferimento. Il Rapporto è redatto secondo le modalità, i contenuti ed i termini indicati nell'allegato tecnico, evidenziando i risultati delle misure effettuate nel periodo di riferimento, gli eventuali scostamenti rispetto ai livelli di prestazione dei servizi contrattuali, le motivazioni degli eventuali scostamenti in negativo ed i relativi correttivi che l'Istituto intende adottare, nonché l'indicazione del conseguente ammontare delle penali.
7. Per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, a seguito della cessazione degli accordi citati in premessa e in relazione alla durata di cui all'articolo 6, la PCM si obbliga a corrispondere una somma di euro 843.000,00 (euro 1.028.460,00 con IVA al 22 per cento) per il rimborso, riferito all'intera durata del rapporto di cui alla presente convenzione, dei costi come quantificati dall'IPZS, con valutazione della congruità indicata in premessa. La predetta somma sarà liquidata in rate semestrali posticipate di eguale importo, entro trenta giorni dal ricevimento del resoconto dell'IPZS sulle attività svolte nei periodi come appresso indicati, salve interruzioni del termine per richieste di integrazioni documentali ed informative: data della stipula - febbraio 2017; marzo 2017 - agosto 2017; settembre 2017-febbraio 2018; marzo 2018 - agosto 2018; settembre 2018 - febbraio 2019; marzo 2019 - agosto 2019. La liquidazione è subordinata all'approvazione, da parte del Comitato di gestione di cui in premessa, del verbale di verifica in ordine all'assolvimento da parte dell'IPZS delle attività di cui al comma 2 e del rispetto dei livelli di prestazione dei servizi di cui al comma 3, verificati ed approvati trimestralmente dall'Agenzia per l'Italia digitale.
8. L'IPZS si impegna ad adottare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, tutte le misure e procedure necessarie per proteggere l'integrità dei dati negli archivi della banca dati di cui al presente atto.
9. L'IPZS si impegna a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. I riferimenti del conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, sono i seguenti: Banca Nazionale del Lavoro – IBAN

IT48 Q010 0503 2390 0000 0006 700. Sul predetto conto sono abilitati ad operare Paolo Aielli (codice fiscale LLA PLA 59B17 H501R) e Raffaele Zappa (codice fiscale ZPP RFL 60B09 G493T). L'IPZS si impegna, inoltre, a comunicare eventuali future variazioni in merito a tali riferimenti.

10. Ai fini dell'emissione delle fatture elettroniche da parte dell'IPZS in aderenza alle modalità stabilite dal D.M. 3 aprile 2013 n. 55, il Codice Univoco Ufficio di riferimento è il seguente: X6XQ8H.
11. Le parti contraenti, secondo quanto già convenuto negli accordi citati in premessa, anche per il periodo di cui al presente atto, si esonerano reciprocamente da ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata da terzi per danni patrimoniali, non patrimoniali, diretti o indiretti, derivanti da inesattezze o incompletezze dei dati contenuti nella banca dati di cui al presente atto.
12. Le modalità organizzative dei rapporti tra le Parti contraenti e le relative formalità di comunicazione sono disciplinate nel rispetto delle vigenti disposizioni, anche per i profili fiscali, in coerenza con l'assetto delineato dall'articolo 1, comma 310, della legge n. 147 del 2013 e dalle convenzioni adottate ai sensi della predetta norma, applicandosi, per quanto eventualmente non diversamente disciplinato, le clausole degli Accordi citati nelle premesse relative a diritti, obblighi, facoltà e responsabilità delle parti, come delineati in tali Accordi per le attività di gestione corrente e funzionalità continuativa del portale "Normattiva", ai sensi dell'articolo 1, non incompatibili con la presente convenzione, fermo restando altresì che il portale web e il dominio "Normattiva" sono di esclusiva titolarità della PCM e la titolarità della banca dati rimane in capo all'IPZS e alla PCM disgiuntamente.
13. Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione o di perdita dell'efficacia per qualsiasi motivo della presente convenzione in data anteriore rispetto alla scadenza, non dipendente dall'IPZS, ovvero nel caso in cui l'IPZS, per qualsiasi motivo, dovesse perdere la qualifica di organismo pubblico, la PCM acquisisce copia della banca dati nonché delle versioni sorgenti ed eseguibili (ivi incluse successive modifiche o aggiornamenti o nuove versioni) di:
 - procedure e parti delle procedure sviluppate dall'IPZS per la realizzazione della banca dati;
 - interfacce software sviluppate dall'IPZS per l'interazione della banca dati con il portale;
 - contenuti redazionali del portale Normattiva;

il tutto corredato dalla documentazione tecnica e gestionale necessaria per migliorare, integrare, modificare e sviluppare la banca dati e le procedure di cui essa si compone, con diritto di utilizzare e distribuire *on line* sul portale Normattiva la banca dati stessa senza limiti di tempo, spazio o numero di utenze/postazioni.

3. Penali

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 145 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, la PCM provvede all'applicazione di penali nel caso in cui i valori dei seguenti indicatori di livello di prestazione dei servizi di cui all'articolo 2, comma 3, superino le soglie fissate, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4:
 - a. per ogni 0,2% in diminuzione rispetto al limite fissato per l'indicatore DIS1 (disponibilità del servizio) si applica una penale pari a euro 900,00 (novecento/00), ad esclusione della sospensione del servizio per manutenzione programmata, previamente comunicata alla PCM;
 - b. per ogni 0,5% in diminuzione rispetto al limite fissato per l'indicatore TRCF (Tempestività ripristino corretto funzionamento) si applica una penale pari allo 0,1% del corrispettivo del periodo di riferimento riportato all'articolo 2, comma 7;
 - c. in caso di mancato raggiungimento del parametro RXO_T (scostamento dal tempo limite di ripristino del servizio sul sito di *recovery*), si applica una penale pari a 0,1% del valore contrattuale del periodo di riferimento per ogni ora di differenza tra i valori effettivi e i valori attesi;
 - d. in caso di mancato raggiungimento del parametro RXO_P (scostamento dal tempo limite di allineamento dei dati tra i sistemi del sito primario ed i sistemi del sito di *recovery*), si applica una penale pari a 0,1% del valore contrattuale del periodo di riferimento per ogni 15 minuti di differenza tra valori effettivi e i valori attesi;
 - e. per ogni unità in aumento rispetto al limite fissato per l'indicatore CBKE (completezza dei *backup*) si applica una penale pari a euro 500,00 (cinquecento/00);
 - f. in caso di superamento del valore limite pari a 1 del livello di servizio ABD1 (aggiornamento Banca Dati con atti digitalizzati a partire dall'originale in formato immagine), si applica una penale pari a €100,00 per ogni 0,2 in aumento rispetto al limite fissato per l'indicatore ABD1;
 - g. in caso di scostamento dal valore limite pari a 1 del livello di servizio ABD33 (Aggiornamento Banca Dati in multivigenza nel caso in cui il numero di modifiche prodotte dagli atti pubblicati nel giorno non superi il numero di 33), si applica una penale pari a €100,00 per ogni 0,1 in diminuzione rispetto al limite fissato per l'indicatore ABDMV33.
 - h. in caso di scostamento dal valore limite pari a 1 del livello di servizio ABD34 (Aggiornamento Banca Dati in multivigenza nel caso in cui il numero di modifiche prodotte dagli atti pubblicati nel giorno superi il numero di 33), si applica una penale pari a €100,00 per ogni 0,1 in diminuzione rispetto al limite fissato per l'indicatore ABDMV34.
2. Non saranno considerate ai fini del calcolo delle penali le violazioni dei livelli di servizio osservate nei primi 30 giorni solari a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione.
3. Le penali sono applicate per un importo comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell'importo del periodo di riferimento di cui all'articolo 2, comma 7.

4. Sono fatte salve eventuali rimodulazioni delle penali in relazione a quanto previsto dalle specifiche convenzioni per i progetti di sviluppo del portale di cui all'articolo 2, comma 1.
5. L'applicazione e il pagamento delle penali di cui alla presente convenzione non esime l'IPZS dall'esecuzione delle prestazioni dovute ai sensi del presente atto.

4. Clausole e condizioni risolutive

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile, la PCM si riserva, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, il diritto di risolvere il presente accordo, anche senza preavviso, fatta salva l'esecuzione in danno nonché ogni eventuale ulteriore azione risarcitoria, senza che da parte dell'IPZS possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, in caso di:
 - a) perdita da parte dell'IPZS della qualifica di organismo pubblico a seguito di modificazioni dell'assetto azionario;
 - b) inadempimento da parte dell'IPZS all'obbligo di garantire la fruibilità on line della banca dati sul portale Normattiva per un periodo superiore a quindici giorni continuativi, previa diffida;
 - c) violazione da parte dell'IPZS dei doveri e degli obblighi in materia di riservatezza, come già definiti negli Accordi citati in premessa;
 - d) cessione anche parziale a terzi da parte dell'IPZS dei diritti o in particolare dei crediti derivanti dal presente atto negoziale e, comunque, attribuzione a terzi in qualsiasi forma, sia diretta sia indiretta, anche tramite procura all'incasso, della legittimazione ad esigere e/o ricevere i pagamenti dovuti dalla PCM;
 - e) mancato appostamento sullo specifico capitolo di bilancio della PCM, tramite apposita disposizione legislativa, delle risorse finanziarie corrispondenti all'importo del presente atto.

5. Foro competente

1. Per qualunque controversia circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente atto, resta convenuto che il foro esclusivamente competente è quello di Roma.

6. Durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipulazione e ha la durata di un triennio, ritenendosi ricompreso nella presente convenzione il servizio così come descritto agli articoli 1 e 2, fatti salvi gli esiti delle procedure di controllo previste dalle disposizioni vigenti e fatta salva, altresì, l'adozione di nuova convenzione, anche sostitutiva del presente atto, in base alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2015.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Cons. Amedeo Ciabò

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Ing. Maurizio Quattrococchi

Roma, 8 agosto 2016

Livelli di Servizio - SLA (Service Level Agreement)

1. SLA per l'erogazione del servizio di accesso on line al sito www.normattiva.it

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), mettendo a disposizione la stessa infrastruttura HW e SW utilizzata per il servizio di diffusione della “Gazzetta Ufficiale telematica”, che vede una media di 850.000 visitatori unici e 55.000.000 accessi su base mensile (statistiche 2014), garantisce i seguenti livelli di servizio:

- **SLA01** - Disponibilità del servizio di connettività: 99.70% di UPTIME (erogazione effettiva) nell'arco di un anno solare.

Relativamente alla disponibilità di banda, IPZS garantisce i medesimi Livelli di Servizio definiti nel “Contratto esecutivo OPA per l'appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività”. In particolare è garantita una disponibilità della linea $\geq 99,70\%$.

Indicatore/Misura	Disponibilità del servizio di connettività – DIS1
Sistema di gestione delle misure	La disponibilità viene misurata contando il numero dei fermi non programmati di servizio di connettività e la loro durata, nell'arco della finestra di erogazione del servizio. La finestra di erogazione da considerare è: 24H-365
Unità di misura	Percentuale
Dati elementari da rilevare	Data e ora di fermo (al minuto) Data e ora di riattivazione (al minuto)
Periodo di riferimento	3 mesi
Frequenza esecuzione misure	4 volte l'anno
Regole di campionamento	Vanno considerati i fermi non programmati, rilevabili dal log di sistema e/o dai registri di conduzione operativa. <ul style="list-style-type: none">• Fermi occorsi e risolti nel periodo di osservazione corrente• Fermi occorsi nel periodo di osservazione precedente e risolti in quello corrente.
Formula di calcolo	Dati necessari: - durata del fermo - tempo totale = tempo contrattuale di erogazione del servizio nel periodo di riferimento (esclusi i fermi programmati) La disponibilità si rappresenta come $DIS1 = \frac{\text{Tempo}_{\text{totale}} - \sum \text{Durata}_{\text{fermo}}}{\text{Tempo}_{\text{totale}}} \times 100$

Regole di arrotondamento	La percentuale va arrotondata alla frazione decimale di punto percentuale sulla base del secondo decimale per difetto se la parte decimale è $\leq 0,05$ per eccesso se la parte decimale è $> 0,05$
Obiettivi (valori soglia)	Obiettivi DIS1 $\geq 99,70\%$

▪ **SLA02 - Disponibilità del servizio Normativa (entro 4h dall'interruzione del servizio)**

Indicatore/Misura	Tempestività ripristino corretto funzionamento – TRCF
Sistema di gestione delle misure	La tempestività viene misurata confrontando i tempi contrattuali per l'intervento di ripristino dei sistemi ed i tempi risultanti dai verbali di intervento.
Unità di misura	Percentuale
Dati elementari da rilevare	Tempi contrattuali per l'intervento (entro 4h dalla comunicazione dell'evento) Tempi effettivi impiegati
Periodo di riferimento	3 mesi
Frequenza esecuzione misure	4 volte l'anno
Regole di campionamento	Gli interventi iniziati e terminati nel periodo di osservazione corrente Gli interventi iniziati nel periodo di osservazione precedente e terminati in quello corrente
Formula di calcolo	Dati necessari numero degli interventi di ripristino del corretto funzionamento del sistema nel periodo di osservazione numero degli interventi di ripristino del corretto funzionamento del sistema che rispettano i tempi contrattuali nel periodo di osservazione $TRCF = \frac{N_{int_nei_tempi}}{N_{int_per_ripristino}} \times 100$
Regole di arrotondamento	La percentuale va arrotondata alla frazione decimale di punto percentuale sulla base del secondo decimale per difetto se la parte decimale è $\leq 0,05$ per eccesso se la parte decimale è $> 0,05$
Obiettivi (valori soglia)	TRCF $\geq 98,0\%$

▪ **SLA03 - “Business Continuity” e “Disaster Recovery”**

Classe di fornitura	CONTINUITA' OPERATIVA
Caratteristica / Sottocaratteristica	Efficacia / Efficacia.
Indicatore / Misura	Tempo di ripristino sul sito di recovery

Sistema di gestione delle misure	<p>Oggetto della misura sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RTOE: il tempo di ripristino sul sito di recovery misurato come l'intervallo di tempo massimo entro il quale le risorse necessarie alla erogazione del servizio IT risultano disponibili all'uso presso il sito di recovery e conformi ai livelli di servizio obiettivi (l'intervallo di tempo viene misurato a partire dal momento della dichiarazione di disastro in sede di test simulato); 2. RPOE: la verifica del livello di allineamento dei dati tra i sistemi del sito primario ed i sistemi del sito di recovery, in particolare, i dati sul sito di recovery devono risultare disponibili e consistenti con i dati sul sito primario all'istante di allineamento tra i dati richiesto. <p>Il raggiungimento dell'obiettivo è calcolato come distanza (temporale) tra i valori effettivi misurati RTOE (RPOE) ed i valori RTOA (RPOA) obiettivi.</p>
Unità di misura	Intervallo di tempo
Dati elementari da rilevare	<p>NT = Data (gg/mm/aaaa) e ora (hh:mm:ss) di notifica dell'evento disastroso.</p> <p>DS = Data (gg/mm/aaaa) e ora (hh:mm:ss) di disponibilità all'uso dei sistemi.</p> <p>UP = Data (gg/mm/aaaa) e ora (hh:mm:ss) ultimo punto di consistenza dei dati e dei file system (dati consistenti e validi).</p>
Periodo di riferimento	3 mesi
Frequenza esecuzione misure	4 volte l'anno
Regole di campionamento	La misura si applica a tutti gli eventi disastrosi che potranno verificarsi ai sistemi necessari all'erogazione di tutti i servizi del sito Normattiva.
Formula di calcolo	<p><u>Valori obiettivi:</u> RTOA = 8 ore; RPOA = 2 ore.</p> <p><u>Misure effettuate:</u> DS: disponibilità dei sistemi all'uso NT: notifica evento UP: ultimo punto di allineamento (e di consistenza) dei dati sul sito di recovery</p> <p><u>Calcolo valori effettivi:</u> RTO effettivo: RTOE = DS - NT RPO effettivo: RPOE = NT - UP</p> <p><u>Calcolo scostamento da obiettivi di ripristino:</u> $RXO_T = RTOA - RTOE$ $RXO_P = RPOA - RPOE$</p>
Regole di arrotondamento	Nessun arrotondamento
Obiettivi (valori soglia)	$RXO_T \geq 0$ $RXO_P \geq 0$

▪ SLA04 - Back-up

Indicatore/Misura	Completezza dei back-up effettuati – CBKE
Sistema di gestione delle misure	La misurazione viene effettuata considerando i dati identificativi dei back-up effettuati (nome back-up, repository, data e ora).
Unità di misura	Numero di back-up non correttamente effettuati
Dati elementari da rilevare	<p>numero di back-up richiesti</p> <p>numero di back-up realmente effettuati</p>
Periodo di riferimento	3 mesi
Frequenza esecuzione misure	4 volte l'anno
Regole di campionamento	Vanno considerati tutti i backup effettuati

Formula di calcolo	Dati necessari numero di back-up richiesti per applicazione (<i>NBR</i>) numero di back-up realmente effettuati per applicazione (<i>NBE</i>) $CBKE = NBR - NBE$ La quantità CBKE indica il numero di elementi (back-up) mancanti
Numero di back-up richiesti	1 back-up ogni 24h
Obiettivi (valori soglia)	CBKE = 0

▪ **SLA05** – Aggiornamento della Banca dati degli atti normativi

L'Istituto garantisce l'aggiornamento della banca dati Normativa, con il testo delle nuove norme pubblicate in Gazzetta Ufficiale, entro 1 ora dalla relativa pubblicazione della versione PDF certificata della stessa sul sito web della Gazzetta Ufficiale.

Per atti normativi “testuali” pubblicati in formato grafico PDF è necessario aggiungere i tempi di digitalizzazione del testo tenendo conto che, per ogni pagina da riacquisire, si garantisce un tempo medio di un'ora nell'arco della giornata lavorativa ordinaria.

Partendo dalla disponibilità del singolo atto in formato testuale, l'Istituto garantisce l'aggiornamento in multivigenza delle norme con la seguente tempistica:

- entro 1 giorno (8 ore lavorative) dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione nel caso in cui il numero delle modifiche prodotte dagli atti pubblicati nel giorno non superi il numero di 33;
- nel caso in cui il numero di modifiche giornaliere accumulate a seguito della pubblicazione di uno o più atti superi il numero di 33, IPZS garantisce l'esecuzione di un numero medio giornaliero di 33 modifiche fino a quando il numero di modifiche accumulate non rientri nel limite di 33.

Indicatore/Misura	Aggiornamento Banca Dati – ABD
Sistema di gestione delle misure	La misurazione viene effettuata per tutti gli atti pubblicati in Gazzetta Ufficiale e in Normativa considerando il numero di pagine in formato immagine di ciascun atto. Riguardo l'aggiornamento in multivigenza della Banca dati sono considerate tre tipologie di misurazione in base al numero di modifiche apportate.
Unità di misura	
Dati elementari da rilevare	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data (gg/mm/aa) pubblicazione atto in Gazzetta Ufficiale ▪ Data (gg/mm/aa) pubblicazione atto in Normativa ▪ Data (gg/mm/aa) termine attività di aggiornamento Normativa in multivigenza ▪ Intervallo temporale (n ore lavorative) tra la pubblicazione dell'atto in Gazzetta Ufficiale e la pubblicazione dello stesso in Normativa ▪ Numero di pagine in formato immagine dell'atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale ▪ Intervallo temporale (n ore lavorative) tra la pubblicazione dell'atto in Gazzetta Ufficiale e l'aggiornamento della BD in multi vigenza ▪ Numero di modifiche per ogni atto modificato
Periodo di riferimento	3 mesi: ABD1 1 giorno lavorativo: ABDMV33, ABDMV34
Regole di campionamento	Vanno considerati tutti gli atti pubblicati

<p>Formula di calcolo</p>	<p>Dati necessari</p> <p><u>Aggiornamento BD con atti in formato immagine</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Intervallo temporale (n ore lavorative) tra la pubblicazione dell'atto immagine in Gazzetta Ufficiale e la pubblicazione dello stesso atto in formato testuale (IPAI) Numero di pagine dell'atto pubblicato in formato immagine (PAIPGU) $ABD1 = \frac{\sum IPAI}{\sum PAIPGU}$ <p><u>Aggiornamento BD in multi vigenza</u></p> <ul style="list-style-type: none"> T_i = Periodo di riferimento i-esimo (1 giorno per complessive 8 ore lavorative); MPU_i = numero di modifiche prodotte dagli atti pubblicati nel periodo T_i; MAP_i = numero delle modifiche apportate alla banca dati nel periodo T_i; MAC_i = numero delle modifiche accumulate nel periodo T_i ottenuto dalla somma del numero delle modifiche residue del periodo di riferimento precedente (T_{i-1}) con le modifiche prodotte da atti pubblicati nel periodo T_i (MPU_i) $MAC_i = MPU_i + MRE_{i-1}$ <ul style="list-style-type: none"> MRE_i = numero delle modifiche residue del periodo T_i dato dalla differenza tra il numero delle modifiche accumulate del periodo T_i (MAC_i) e il numero delle modifiche apportate alla banca dati nel periodo T_i (MAP_i): $MRE_i = MAC_i - MAP_i$ <p>ABDMV33 – Nel caso in cui il numero delle modifiche accumulate nel giorno lavorativo sia compreso tra 1 e 33, ovvero $1 \leq MAC_i \leq 33$, si applica il seguente livello di servizio:</p> $ABDMV33 = \frac{MAP_i}{MAC_i}$ <p>ABDMV34 – Nel caso in cui il numero delle modifiche accumulate nel giorno lavorativo superi il numero 33, ovvero $MAC_i \geq 34$, si applica il seguente livello di servizio:</p> $ABDMV34 = \frac{MAP_i}{33}$
<p>Regole di arrotondamento</p>	<p>Arrotondamento alla frazione decimale sulla base del secondo decimale per difetto se la parte decimale è $\leq 0,05$ per eccesso se la parte decimale è $> 0,05$</p>
<p>Obiettivi (valori soglia)</p>	<p>$ABD1 \leq 1$ $ABDMV33 = 1$ $ABDMV34 \geq 1$</p>

2. Rapporto di riepilogo

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato produrrà con cadenza trimestrale un "Rapporto di riepilogo" delle attività svolte e di rendicontazione dei livelli di servizio riportando almeno le informazioni indicate nelle successive sezioni per ciascuno SLA

L'Istituto dovrà garantire la misurazione degli indicatori di servizio e di processo necessari attraverso l'utilizzo di un sistema di monitoraggio finalizzato a garantire la misurazione e l'analisi del corretto funzionamento del Servizio oggetto della Convenzione.

L'IPZS dovrà inviare il "Rapporto di riepilogo" alla PCM e all'AgID via posta elettronica certificata entro il 30° giorno solare successivo al termine del periodo di riferimento.

▪ Reportistica SLA01 - Disponibilità del servizio di connettività (DIS1)

Il Rapporto di consuntivazione degli SLA dovrà presentare almeno le seguenti informazioni:

Analisi dei log

L'Istituto produrrà un report contenente i dati di monitoraggio su base mensile ottenuti dal sistema AWSTAT con le seguenti informazioni minime:

- Periodo di riferimento
- Visitatori diversi
- Numero di visite
- Pagine
- Accessi
- Banda utilizzata

Al fine di garantire la verifica e il monitoraggio dei suddetti dati l'Istituto metterà a disposizione l'accesso al sistema di analisi dei log del sito Normattiva AWSTAT.

Registro degli aggiornamenti

Registro eventi SLA01 - Periodo di riferimento:	
Evento	Contenuto Report
Data e ora di fermo	Data (gg/mm/aaaa) e ora (hh/mm) del fermo non programmato (al minuto)
Data e ora di riattivazione	Data (gg/mm/aaaa) e ora (hh/mm) di riattivazione del servizio (al minuto)
Descrizione problema	Descrizione delle evidenze del fermo del servizio
Causa problema	Descrizione delle cause del fermo non programmato del servizio
Misure adottate	Descrizione delle azioni e delle contromisure messe in atto per risolvere il problema.

Parametri

Parametri SLA01 - Periodo di riferimento:	
Parametro	Contenuto Report
Fermi periodo corrente	Numero fermi occorsi e risolti nel periodo di osservazione corrente
Fermi periodo precedente	Numero fermi occorsi nel periodo di osservazione precedente e risolti in quello corrente.
DIS1	Valore dello SLA DIS1 calcolato nel periodo di riferimento
Calcolo delle penali	Calcolo analitico dell'importo delle penali eventualmente dovute.

▪ **Reportistica SLA02** - Disponibilità del servizio Normattiva (TRCF)

Il Rapporto di consuntivazione degli SLA dovrà presentare almeno le seguenti informazioni:

Registro degli eventi

Registro eventi SLA02 – - Periodo di riferimento:	
Evento	Contenuto Report
Data e ora inizio intervento	Data (gg/mm/aaaa) e ora (hh/mm) di inizio intervento (al minuto)
Data e ora fine intervento	Data (gg/mm/aaaa) e ora (hh/mm) di fine intervento (al minuto)
Descrizione intervento	Descrizione dell'intervento
Causa intervento	Descrizione delle cause del che hanno determinato la necessità di intervento
Attività effettuate	Descrizione delle attività effettuate durante l'intervento e delle eventuali problematiche che hanno protratto la durata dell'intervento oltre la soglia dello SLA.

Parametri

Parametri SLA02 – - Periodo di riferimento:	
Parametro	Contenuto Report
Interventi nel periodo corrente	Numero interventi avviati e conclusi nel periodo di osservazione corrente
Interventi nel periodo precedente	Numero interventi avviati nel periodo di osservazione precedente e conclusi nel periodo corrente
TRCF	Valore dello SLA TRCF calcolato nel periodo di riferimento
Calcolo delle penali	Calcolo analitico dell'importo delle penali eventualmente dovute.

▪ **Reportistica SLA03** - “Business Continuity” e “Disaster Recovery”

Il Rapporto di consuntivazione degli SLA dovrà presentare almeno le seguenti informazioni:

Registro degli eventi

Registro eventi SLA03 - Periodo di riferimento:	
Evento	Contenuto Report
Data, ora, secondo notifica evento disastroso (DS)	Data (gg/mm/aaaa) e ora (hh/mm/ss) di notifica dell'evento disastroso (al secondo)
Data, ora, secondo di disponibilità all'uso dei sistemi (NT)	Data (gg/mm/aaaa) e ora (hh/mm/ss) disponibilità all'uso dei sistemi (al secondo)
Data, ora, secondo ultimo punto di consistenza (UP)	Data (gg/mm/aaaa) e ora (hh/mm/ss) ultimo punto di consistenza dei dati e dei file system (dati consistenti e validi) (al secondo)
RTOE	Tempo di ripristino sul sito di recovery misurato (DS – NT) (al secondo)

RPOE	Tempo di allineamento dei dati tra i sistemi del sito primario e i sistemi del sito di recovery (NT – UP) (al secondo)
Descrizione evento disastroso	Descrizione dell'evento disastroso
Causa evento disastroso	Descrizione delle cause dell'evento disastroso
Attività effettuate	Descrizione delle attività di disaster recovery e delle eventuali problematiche che hanno eventualmente causato il superamento dei dati obiettivo.

Parametri

Parametri SLA03 - Periodo di riferimento:	
Parametro	Contenuto Report
RXO _T	Scostamento del tempo di ripristino sul sito di recovery rispetto al valore obiettivo (RTOA – RTOE)
RXO _P	Scostamento del punto di allineamento dei dati sui sistemi primario e di recovery rispetto al valore obiettivo (RPOA – RPOE)
Calcolo delle penali	Calcolo analitico dell'importo delle penali eventualmente dovute.

▪ Reportistica SLA04 - Back-up

Il Rapporto di consuntivazione degli SLA dovrà presentare almeno le seguenti informazioni:

Registro degli eventi

Registro eventi SLA04 - Periodo di riferimento:	
Evento	Contenuto Report
Data, ora, secondo del backup	Data (gg/mm/aaaa) e ora (hh/mm/ss) di esecuzione del backup (al secondo)
Dati identificativi del backup	Dati identificativi del singolo backup
Dati identificati del sistema in cui il backup viene conservato e luogo fisico	Dati identificativi del sistema in cui il backup è conservato, luogo fisico in cui il sistema è collocato.
Stato del backup	Stato del backup: effettuato e completato, non effettuato (sono compresi nei backup non effettuati i backup avviati ma non completati)
Cause non effettuazione backup	Cause dell'eventuale non effettuazione del backup

Parametri

Parametri SLA04 - Periodo di riferimento:	
Parametro	Contenuto Report
Backup richiesti nel periodo corrente	Numero di back-up richiesti per applicazione (NBR)
Backup effettuati nel periodo corrente	Numero di back-up realmente effettuati per applicazione (NBE)
CBKE	Numero di back-up mancanti (CBKE = NBR – NBE)
Calcolo delle penali	Calcolo analitico dell'importo delle penali eventualmente dovute.

▪ Reportistica SLA05 - Aggiornamento della Banca dati degli atti normativi

Il Rapporto di consuntivazione degli SLA dovrà presentare almeno le seguenti informazioni:

Registro degli aggiornamenti

Per la verifica dello SLA05, l'Istituto metterà a disposizione il registro degli aggiornamenti così strutturato:

- estremi di pubblicazione dell'atto,
- estremi dell'atto,
- elenco degli atti modificati,
- numero di modifiche apportate per ogni atto modificato,
- pagine acquisite nel caso l'atto modificante non sia stato pubblicato in G.U. in formato testuale,
- data finale di aggiornamento,
- giorni (lavorativi) totali di aggiornamento:

Aggiornamento B.D. "Normattiva" - Periodo di riferimento:											
Data GU	Serie Generale			1ª s.s. Corte Costituzionale		atti modificati	numero di modifiche per ogni atto modificato	totale modifiche	pagine acquisite	completamento attività	totale giorni impiegati
	N° GU	N° SO	Estremi atto	N° GU	Estremi sentenza						

Monitoraggio degli SLA ABDMV33 e ABDMV34 nel periodo di riferimento di 1 giorno lavorativo (8 ore lavorative)									
	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
MPU									
MAP									
MRE									
MAC									
ABDMV33									
ABDMV34									

Parametri

Parametri SLA05- Periodo di riferimento:	
Parametro	Contenuto Report
ABD1	Valore dello SLA ABD1 calcolato nel periodo di riferimento (3 mesi)
ABDMV33	Valore dello SLA ABDMV33 calcolato nel periodo di riferimento (1 giorno lavorativo di 8 ore)
ABDMV34	Valore dello SLA ABDMV34 calcolato nel periodo di riferimento (1 giorno lavorativo di 8 ore)
Calcolo delle penali	Calcolo analitico dell'importo delle penali eventualmente dovute.